

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Decreto ministeriale 04/03/2009

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146.

Epigrafe

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Decreto ministeriale 4 marzo 2009^[1]

Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro.^[2]

Note:

^[1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2009, n. 146.

^[2]Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

[Preambolo](#)

[Art. 1.](#)

[Art. 2.](#)

[Art. 3.](#)

[Art. 4.](#)

[Art. 5.](#)

Preambolo

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro»;

Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente, l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute, del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto decreto legislativo;

Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto legislativo non può considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che svolgevano le funzioni di medico competente;

Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale attività, e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;

Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di costituzione ed aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;

Decreta:

Art. 1.

In vigore dal 27 giugno 2009

1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2.

In vigore dal 11 febbraio 2016

1. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività, previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento dell'attività.

2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.

2-bis. Nella fase di prima applicazione, ferme restando le conseguenze derivanti dal mancato conseguimento dei crediti formativi entro il termine di cui al comma 2, è consentito ai sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi mancanti alla data del 31 dicembre 2014, nella misura massima del cinquanta per cento, entro la data del 30 giugno 2016, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente.[\[3\]](#)

Note:

[\[3\]](#)Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.M. 26 novembre 2015, a decorrere dall'11 febbraio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.M. 26 novembre 2015

Art. 3.**In vigore dal 27 giugno 2009**

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.

Art. 4.**In vigore dal 27 giugno 2009**

1. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso il portale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
2. L'iscrizione all'elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di medico competente.

Art. 5.**In vigore dal 27 giugno 2009**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.